

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2317-*bis*-A
Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore DI LEMBO)

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1992

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, MARNIGA, BRINA, CANDIOTO, PIZZOL e DI STEFANO

(V. Stampato n. 2317)

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 giugno 1991

(V. Stampato Camera n. 5774)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1991

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 19)

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

21 gennaio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il riferimento di cui all'articolo 1, capoverso 1, lettera c), del disegno di legge.

Si avanzano inoltre perplessità con riferimento alla lettera f) dello stesso capoverso, che, ai fini dell'iscrizione all'albo di ragioniere e perito commerciale richiede, oltre al possesso del relativo diploma, anche quello di un diploma di livello universitario «legalmente riconosciuto». La previsione appare infatti oscura e rischia di dar luogo a difficoltà applicative.

Si dissocia il Gruppo comunista-PDS, ritenendo che l'osservazione relativa all'articolo 1, capoverso 1, lettera c), avrebbe dovuto costituire una specifica condizione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

22 gennaio 1992

In relazione all'articolo 1, capoverso 1, lettera e), del provvedimento la Giunta osserva che l'obbligo di residenza anagrafica in una circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione all'albo è richiesta, risulta suscettibile di collidere con il disposto di cui alla lettera a) del medesimo capoverso. Il cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea potrebbe infatti, in presenza di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente o in corso di approvazione, chiedere di essere ammesso a svolgere l'attività professionale in parola a prescindere dall'obbligo di cui sopra. Siffatto obbligo, anzi, potrebbe risultare suscettibile di essere interpretato come misura discriminatoria rispetto al diritto di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 59, comma 1, e 60, comma 3, del Trattato CEE che, avuto riguardo alle speciali caratteristiche dei servizi prestati e dei requisiti particolari che il prestatore deve possedere in forza di norme sull'esercizio della sua professione, il medesimo a tali limitazioni sfuggirebbe grazie alla residenza in altro Stato membro (cfr. sentenza Van Binsbergen del 3 dicembre 1974; causa n. 33-74).

Giova, inoltre, rilevare che l'emanando decreto legislativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990) per la recezione della direttiva 89/48/CEE concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore disciplinerà - tra l'altro - anche gli effetti del riconoscimento dei diplomi stessi. Qualora, fra tali effetti, fosse ricompresa l'attribuzione al beneficiario anche del diritto di accedere alla professione e di esercitare nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali, ai cittadini comunitari non italiani sarebbe allora imposto l'obbligo di residenza di cui al disposto del citato articolo 1, capoverso 1, lettera e).

Analoghe considerazioni valgono per quanto previsto dalla lettera g) dello stesso capoverso, laddove non equipara, alla prevista abilitazione professionale, analoga abilitazione conseguita secondo la legislazione vigente negli altri Stati membri.

Avuto riguardo, poi, ai capoversi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 1 la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza che la loro attuazione tenga conto, in particolare, della direttiva 84/253/CEE (ottava) del 1° aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili la cui trasposizione sarà recata nell'emanando decreto legislativo di attuazione ai sensi della delega conferita dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990).

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*). - 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irrepreensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 31. - (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*). - 1. *Identico*.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

g) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

fessionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.